SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA ----

N. 1637

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia (CONSO)

col Ministro della difesa (FABBRI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (SAVONA)

col Ministro della marina mercantile (COSTA)

e col Ministro dell'ambiente (SPINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo tra Italia ed Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, concluso a Tirana il 18 dicembre 1992, delimita la piattaforma continentale situata tra le rispettive coste contrapposte nel bacino marittimo dell'Adriatico. Tale Accordo è risultato opportuno onde completare la delimitazione della piattaforma adriatica, già iniziata a nord con l'Accordo del 1968 tra Italia ed ex Jugoslavia ed a sud con l'Accordo del 1977 tra Italia e Grecia.

Il criterio dell'equidistanza, esprimentesi nella linea mediana, è apparso in tale caso il metodo ottimale per procedere alla delimitazione, in considerazione della contrapposizione esistente tra costa italiana e costa albanese in Adriatico. La definizione delle coordinate di latitudine e di longitudine ha lasciato in sospeso la determinazione dei due punti tripli, a nord ed a sud, che dovranno essere stabiliti mediante negoziati separati con gli Stati limitrofi che sono rispettivamente: a nord la Jugoslavia (Serbia-Montenegro) ed a sud la Grecia.

Le linee di base dalle quali si è partiti per la determinazione della linea mediana congiungono punti posti a terra, fissati sul territorio continentale ed insulare delle due parti contraenti, e quindi non tengono conto delle linee di base diritte eventualmente tracciate da esse. Ciò vale in particolare per le linee rette tracciate sulla propria costa dallo Stato albanese, non riscontrandosi linee rette sul corrispondente tratto di costa italiana, per la quale è stata a suo tempo utilizzata la linea di bassa marea. Una eventuale considerazione delle linee diritte di base si sarebbe risolta dunque in un netto svantaggio per la parte italiana.

La delimitazione della piattaforma continentale tra Italia ed Albania ha consentito non solo di chiudere il confine della piattaforma italiana nel Mare Adriatico, ma anche di risolvere il problema di eventuali ritrovamenti di idrocarburi, sia da parte italiana che da parte albanese, in prossimità della linea mediana, evitando così il rischio di rivendicazioni ad opera della controparte.

Sotto il profilo tecnico, il negoziato non ha presentato particolari difficoltà in quanto il criterio della linea mediana, con lievi aggiustamenti ai fini di una maggiore semplificazione del tracciato, ha trovato pacifica applicazione ed ha condotto ad una soluzione ritenuta equa per entrambe le parti. L'unico problema esistente poteva derivare infatti dalle direzioni divergenti delle coste contrapposte interessate, in quanto, mentre la costa albanese è caratterizzata da un andamento relativamente regolare in direzione nord-sud, la costa italiana, dal promontorio del Gargano a nord fino a Santa Maria di Leuca a sud, mostra invece un andamento deciso da nord-ovest a sud-est. Ma tale divergenza tra le coste non ha costituito alcun serio ostacolo ai fini della conclusione dell'Accordo.

Nella redazione dell'Accordo sono stati tenuti presenti i precedenti della prassi convenzionale italiana nella materia, oltre ad alcune proposte di risoluzioni UNCED (United Nations Conference Environment Development) avanzate dalla «Esagonale» (Austria, Cecoslovacchia, Ungheria, Italia, ex Jugoslavia e Polonia) in materia ambientale ed alla dichiarazione di Ancona sul Mare Adriatico adottata dalla stessa «Esagonale».

In particolare: l'Accordo di delimitazione tra Italia ed ex Jugoslavia dell'8 maggio 1968, entrato in vigore il 21 gennaio 1970; l'Accordo di delimitazione tra Italia e Tunisia del 20 agosto 1971, entrato in

vigore il 6 dicembre 1978; l'Accordo di delimitazione tra Italia e Spagna del 19 febbraio 1974, entrato in vigore il 3 luglio 1980; la proposta «esagonale» del 22 marzo 1991 di risoluzione UNCED sulla prevenzione delle controversie internazionali concernenti l'ambiente; la proposta «esagonale» del 27 marzo 1991 di risoluzione UNCED sulla soluzione delle controversie internazionali concernenti l'ambiente; la dichiarazione della «Esagonale» sul Mare Adriatico firmata ad Ancona il 13 luglio 1991.

L'Accordo in esame si presenta dunque come un accordo di delimitazione tra Stati con coste contrapposte nell'ambito dello stesso bacino marittimo. Da tale circostanza discendono sia la scelta del criterio della equidistanza, esprimentesi nella linea mediana, come metodo ottimale per la delimitazione, che la scelta dei punti posti a terra per la determinazione delle due linee di base. L'enunciazione del metodo stesso è già contenuta nel preambolo dell'Accordo, che trova i suoi precedenti nei corrispondenti preamboli degli Accordi tra Italia e Spagna e tra Italia e Grecia sopra citati.

L'articolo I dell'Accordo, dopo avere enunciato il metodo di delimitazione prescelto, per le ragioni sopra illustrate, procede alla definizione delle coordinate di latitudine e di longitudine (paragrafo 1), lasciando in sospeso quella dei due punti tripli, rispettivamente a nord e a sud, da stabilire mediante negoziati separati con gli Stati limitrofi (paragrafo 2), rispettivamente: Jugoslavia (Serbia-Montenegro) e Grecia. Come abbiamo anticipato, le linee di base dalle quali si parte per la determinazione della linea mediana congiungono punti posti a terra, fissati sul territorio continentale ed insulare delle due parti contraenti. Mentre sulla carta nautica albanese, proiezione di Mercatore, citata nel testo dell'Accordo, è stata tracciata la linea di delimitazione, i calcoli relativi alle lievi compensazioni effettuate sono stati operati su una carta che utilizza coordinate UTM.

L'articolo I dell'Accordo trova i propri precedenti, per il paragrafo 1, nell'articolo 1 degli Accordi conclusi dall'Italia rispettivamente con la Grecia e la Spagna e, per il paragrafo 2, nell'articolo 1 degli Accordi stipulati rispettivamente con la ex Jugoslavia, con la Spagna e con la Grecia.

L'articolo II disciplina le ipotesi di sfruttamento di giacimenti eventualmente esistenti a cavallo della linea mediana tracciata mediante l'Accordo, sia nell'ipotesi in cui il giacimento non sia stato ancora sfruttato da nessuna delle due parti che nell'ipotesi in cui una delle due parti abbia già iniziato tale sfruttamento. La soluzione accolta è basata sul criterio della proporzionalità tra diritti esercitabili e risorse acquisite da ciascuna delle due parti e, solo in mancanza di tale proporzionalità, sul criterio dell'adeguato indennizzo.

L'articolo II dell'Accordo trova i propri precedenti, per il paragrafo 1, nell'articolo 2 degli Accordi con la ex Jugoslavia, la Spagna e la Grecia e nell'articolo 4 dell'Accordo con la Tunisia e, per il paragrafo 2, nell'articolo 2 degli Accordi con la Spagna e con la Grecia.

L'articolo III, che fa salvo il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale, conferma che tale regime è quello dell'alto mare e dello spazio aereo libero, non avendo le parti contraenti istituito zone economiche esclusive.

L'articolo III trova i propri precedenti nell'articolo 4 degli Accordi con la ex Jugoslavia e con la Spagna e nell'articolo 5 dell'Accordo con la Grecia.

L'articolo IV è dedicato ai limiti funzionali in cui devono essere contenuti l'esplorazione e lo sfruttamento della piattaforma continentale, sottolineando l'esigenza della protezione dell'equilibrio ecologico. Sotto quest'ultimo profilo, vengono disciplinati sia l'aspetto informativo che quello dell'accertamento, relativi ai fatti suscettibili di produrre inquinamento nelle aree interessate delle due parti contraenti. Vengono anche previsti gli aspetti procedurali relativi alla fase informativa ed a quella dell'accertamento dei fatti al fine di prevenire l'insorgere di eventuali controversie.

L'articolo IV trova i propri precedenti, per il paragrafo 1, nell'articolo 3 dell'Accordo con la Grecia e nell'articolo 5 dell'Ac-

cordo con la Spagna e, per i paragrafi 2 e 3, nelle disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 della proposta «esagonale» relativa alla risoluzione UNCED sulla prevenzione delle controversie internazionali in materia ambientale, nonchè nella dichiarazione sul Mare Adriatico firmata ad Ancona il 13 luglio 1991.

L'articolo V è dedicato alla soluzione delle controversie insorte tra le parti; anche con riferimento a quelle relative alla posizione delle installazioni rispetto alla linea di delimitazione. È previsto, in primo luogo, il ricorso alla procedura per via diplomatica; solo in caso di mancata soluzione è prevista l'ipotesi di sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia o, in alternativa, ad altra istanza internazionale, previo accordo tra le parti.

L'articolo V trova i propri precedenti, per i paragrafi 1 e 3, nell'articolo 3 dell'Accordo con la Spagna e nell'articolo 4 dell'Accordo con la Grecia e, per il paragrafo 2, nell'articolo 3 dell'Accordo con la ex Jugoslavia e nell'articolo 5 dell'Accordo con la Tunisia.

Le clausole di stile relative alla ratifica dell'Accordo ed alla sua entrata in vigore, contenute nell'articolo VI trovano i propri precedenti nell'articolo 5 dell'Accordo con la ex Jugoslavia e nell'articolo 6 degli Accordi stipulati rispettivamente con la Tunisia, la Spagna e la Grecia.

Nel processo verbale relativo alla stipulazione dell'Accordo è stata fatta menzione della circostanza che, a partire dalla data della firma, i due Governi potranno concedere permessi di esplorazione e di sfruttamento delle risorse minerarie nelle zone della piattaforma continentale ad essi sottoposte, quali sono definite dall'articolo I dell'Accordo stesso. Per quanto concerne le concessioni effettuate eventualmente prima della conclusione dell'Accordo da ciascuna parte contraente, esse conservano la loro validità solo entro i limiti della piattaforma continentale assegnata alla parte concedente. Infine, nel caso in cui siano già state sfruttate risorse minerarie di un giacimento che si trova da entrambi i lati della linea di delimitazione delle due zone di piattaforma continentale, le parti faranno tutto il possibile, previa consultazione con gli eventuali concessionari dei diritti di sfruttamento minerario, per raggiungere un accordo ai fini di un equo indennizzo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

	* •	

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI

Nel desiderio di stabilire la linea di delimitazione tra le rispettive zone della piattaforma continentale nel Mare Adriatico e nel Canale di Otranto, sulle quali ciascuno dei due Stati esercita rispettivamente diritti sovrani ai fini della esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali;

Avendo deciso che la delimitazione tra le due zone di piattaforma continentale sia determinata in base al principio dell'equidistanza che si esprime nella linea mediana;

Riaffermando l'esigenza che lo sfruttamento delle rispettive piattaforme continentali non deve pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare che bagna le coste dei due Stati; e la loro determinazione di cooperare a tal fine, anche in armonia con quanto stabilito nella Dichiarazione sul Mare Adriatico firmata ad Ancona il 13 luglio 1991;

Le due Parti contraenti hanno convenuto di concludere il seguente Accordo:

ARTICOLO I

1. In applicazione del principio dell'equidistanza che si esprime nella linea mediana, di cui al Preambolo del presente Accordo, la linea di delimitazione tra le due zone della piattaforma continentale, proprie a ciascuno dei due Stati, e definita dalle linee che seguono gli archi di geodetica che uniscono i punti le cui coordinate geografiche, riferite al sistema geodetico European Datum 1950, sono le seguenti:

Punto	Latitudine Nord	Longitudine Est
1	41 16 39	18 27 43
2	41 11 37	18 32 34
2 3	41 08 01	18 34 37
4	41 06 29	18 35 42
5	40 55 03	18 39 31
6	40 53 06	18 39 34
7	40 50 50	18 40 16
8	40 43 59	·18 42 40
9	40 40 10	18 44 23
10	40 38 46	18 44 43
11	40 35 38	18 45 35
12	40 30 44	18 47 45
13	40 23 17	18 51 05
· 14	. 40 21 30	18 51 35
15	40 18 50	18 52 48

UZ [

16 40 12 13 18 57 05 17 40 07 55 18 58 38

Tale linea di delimitazione viene riportata, a titolo indicativo, nella carta allegata al presente Accordo.

La base cartografica utilizzata e la carta nautica albanese "Da Corfu a Dubrovnik - Da Capo Santa Maria di Leuca alle Isole Tremiti", scala 1:500.000, proiezione di Mercatore, edizione 1984.

2. Le Parti contraenti hanno convenuto che per il momento la delimitazione non viene estesa al di la del primo e dell'ultimo punto definiti al paragrafo precedente. Il completamento della delimitazione a Nord del punto 1 ed a Sud del punto 17 resta riservato ad ulteriori accordi da concludere con le parti rispettivamente interessate.

ARTICOLO II

- 1. Ove un giacimento di risorse minerarie, ivi comprese sabbia e ghiaia, venga intersecato dalla linea di delimitazione delle due zone di piattaforma continentale, e la parte del giacimento situata da uno dei due lati della linea di delimitazione sia coltivabile, in tutto o in parte, da installazioni situate dall'altro lato di tale linea, le Parti contraenti cercheranno, previa consultazione con i concessionari dei diritti di coltivazione mineraria, ove esistano, di accordarsi sulle condizioni e sul metodo di coltivazione del giacimento, affinche tale coltivazione sia la più redditizia, compatibilmente con la tutela del giacimento, ed in modo che ciascuna delle Parti conservi l'insieme dei propri diritti sulle risorse minerarie del suolo e del sottosuolo della propria piattaforma continentale.
- 2. In particolare, tale procedimento si applichera se le condizioni od il metodo di coltivazione della parte del giacimento situata da un lato della linea di delimitazione influisca sulle condizioni o sul metodo di coltivazione dell'altra parte del giacimento.

ARTICOLO III

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo pregiudica il regime giuridico delle acque e quello dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale.

ARTICOLO IV

1. Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure possibili al fine di evitare che l'esplorazione delle loro rispettive zone della piattaforma continentale, così come la, coltivazione delle risorse minerarie di quest'ultima,

possano pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare o possano interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare stesso.

- 2. Nel caso si producano sul proprio territorio o sulla propria piattaforma continentale situazioni suscettibili di produrre effetti ambientali negativi sulla piattaforma continentale dell'altra Parte, ciascuna Parte contraente si impegna a fornire immediatamente all'altra adeguate informazioni, e quest'ultima e` a sua volta legittimata a richiedere ed a ricevere tali informazioni, che saranno considerate come riservate, se cio` viene richiesto dalla Parte che le fornisce.
- 3. La Parte contraente, la cui piattaforma continentale ha probabilità di essere contaminata dagli effetti negativi sull'ambiente derivanti da attività o da omissioni verificatesi sul territorio o sulla piattaforma continentale dell'altra Parte, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo precedente, o nel caso in cui nessuna informazione sia stata fornita, e legittimata a richiedere in qualsiasi momento la creazione di una Commissione di inchiesta, per chiarire e stabilire gli elementi di fatto della situazione in questione, al fine di prevenire l'insorgere di una controversia tra le due Parti contraenti.

ARTICOLO V

- 1. Le Parti contraenti si sforzeranno di risolvere per via diplomatica, nel minor tempo possibile, qualsiasi controversia possa sorgere in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo.
- 2. In caso di controversia relativa alla posizione di installazioni od attrezzature rispetto alla linea di delimitazione di cui all'Articolo I del presente Accordo, le rispettive Autorita competenti delle Parti contraenti verificheranno, di comune intesa, in quale zona della piattaforma continentale siano effettivamente situate tali installazioni od attrezzature.
- 3. Nel caso in cui una controversia tra le Parti non sia stata risolta entro il termine di quattro mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia fatto conoscere all'altra la propria intenzione di iniziare il procedimento previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, ciascuna Parte contraente potra sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che nel medesimo termine le Parti non abbiano deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad altra istanza internazionale.

ARTICOLO VI

 Il presente Accordo sara ratificato, conformemente alle norme costituzionali, dalle Parti contraenti. Gli

strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma il piu presto possibile.

2. Il. presente Accordo entrera` in vigore il giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Titcha, il 18-12-1992 in due esemplari originali in lingua italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica d'Albania

hung.

PROCESSO VERBALE

Il giorno 18 dicembre 1992. a Tirana, nella sede della Presidenza della Repubblica il Ministro degli Affari Esteri per la Repubblica Italiana ed il Ministro degli Affari Esteri per la Repubblica d'Albania, hanno proceduto alla firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati (in conformita' ai pieni poteri loro concessi)

A completamento delle disposizioni di cui all'Articolo II dell'Accordo stesso, le due Parti contraenti concordano che. nel caso in cui siano gia' state coltivate risorse minerarie di un giacimento che si trova da entrambi i lati della linea di delimitazione delle due zone di piattaforma continentale, esse faranno tutto il possibile, dopo aver consultato gli eventuali concessionari dei diritti di coltivazione mineraria, per raggiungere un accordo ai fini di un equo indennizzo.

Per quanto concerne le concessioni di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerarie rilasciate eventualmente prima della conclusione dell'Accordo da ciascun Governo, le due Parti contraenti concordano, infine, che dette concessioni conservino la loro validita' solo entro i limiti della piattaforma continentale attribuita alla Parte concedente.

Fatto a Tirana, il 18 dicembre 92. in due esemplari originali in lingua italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPOBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA ALBANESE

